

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI CALASETTA - PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

Rep. n. del

**CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO PER 96 MESI
CON OPZIONE DI ACQUISTO ALLA SCADENZA, COMPENSIVO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE FULL RISK, DI N. 1.048 APPARECCHIATURE ILLUMINANTI A TECNO-
LOGIA LED DA POSIZIONARE PRESSO LE STRADE, VIE, PIAZZE, IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI CALASETTA. Importo d'appalto di € _____ oltre €8.771,00
per oneri di sicurezza – CIG: 6850758059**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno, del mese di, presso l'ufficio segreteria della
residenza municipale, avanti a me Dott., segretario del Comune di Calasetta, ove ri-
siedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si
sono personalmente costituiti:

- il Geom. Alessandro Murru, nato a il, il quale interviene nella sua
qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calasetta, C.F.81001650928
P.I. 01708200926, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del
disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la
carica presso la sede dello stesso Ente in Calasetta alla Piazza Belly n° 1;

- il Sig., nato a il, il quale interviene nella sua qualità di
..... dell'impresa, Partita IVA, domiciliato
per la carica presso la sede della stessa impresa in alla
....., giusta certificazione della C.C.I.A.A. di, agli
atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinun-

*[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]*

ziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 15/09/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il capitolato speciale d'appalto della fornitura in oggetto;

- che con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° ... del, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta, avvalendosi del criterio del offerta economicamente più vantaggiosa e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo;

- che il bando per la fornitura in oggetto è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, prevedendo un importo a base d'asta di Euro 627.733,00 oltre IVA di Legge , di cui Euro 8.771,00 relativi ad oneri per la sicurezza ed € 112.940,00 per oneri relativi alla manodopera e non soggetti a ribasso;

- che il giorno ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa, che si è dichiarata disponibile ad eseguire le forniture ed i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 8.771,00, oltre IVA 22%, per complessivi Euro

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° ... del, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs. 50/2016, sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

-- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data

- Indirizzo Internet: www.comune.calasetta.ci.it;

- che, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016. , la si è costituita fideiussore con polizza n°, emessa in data, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Calasetta, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle forniture di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig., non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di
....., Ufficio Registro delle Imprese.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con-
vengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Calasetta, nella persona del Geom. Alessandro Murru, affida all'im-
presa e per essa al costituito Sig., che accetta, l'ap-
palto relativo fornitura in noleggio operativo per 96 mesi con opzione di acquisto al-
la scadenza, comprensivo di assistenza e manutenzione full risk, di n. 1.048 appa-
recchiature illuminanti a tecnologia led da posizionare presso le strade, vie, piazze,
etc, del Comune di Calasetta.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire dette forniture alle condizioni previste nel
presente contratto e suoi allegati e dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n° ... del, esecutiva ai sensi di legge, che
sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni
caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 6850758059.

4. Con la stipulazione del contratto l'aggiudicatario della fornitura si obbliga espres-
samente e irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Calasetta:

a) a fornire alla predetta Amministrazione **in noleggio operativo per 96 mesi con
opzione di acquisto alla scadenza, comprensivo di assistenza e manutenzio-
ne di n. 1.048 apparecchiature illuminante a tecnologia Led** conforme alle spe-

*[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]*

cifiche, alle caratteristiche ed alla configurazione tecnica minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o a quelle eventualmente migliorative

offerte dall'aggiudicatario nella propria offerta tecnica;

b) a prestare, altresì, in favore della predetta Stazione appaltante i servizi/attività connessi all'esecuzione della fornitura meglio descritta nel predetto Capitolato Speciale d'Appalto e, segnatamente:

b1) consegna ed installazione delle nuove apparecchiature illuminante previo smontaggio delle armature obsolete esistenti ed il corretto smaltimento delle stesse;

b2) collaudo e istruzione del personale;

b3) garanzia per 96 (novantasei) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperimento con esito positivo;

b4) assistenza e manutenzione per 96 (novantasei) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo.

La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dall'aggiudicatario nel corso della negoziazione.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 8.771,00, oltre IVA 22%, per complessivi Euro

2. Il contratto è stipulato a corpo.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

4. Ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., Non si potrà procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 3 - Contabilizzazione delle forniture

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dell'esecuzione sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti generanti spesa.

2. La contabilità delle forniture può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento delle somministrazioni in appalto sono:

a) i libretti di misura;

b) il registro di contabilità;

c) il sommario del registro di contabilità;

d) gli stati d'avanzamento delle forniture;

e) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dell'esecuzione, cui spetta eseguire la misurazione; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dell'esecuzione deve verificare le forniture, e certificarle sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dell'esecuzione. Se l'esecutore ri-

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

fiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dell'esecuzione, costituito da un direttore dell'esecuzione ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere (articolo 101 D. Lgs. 50/2016).

2. Il direttore dell'esecuzione cura che le forniture cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dell'esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dell'esecuzione, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dell'esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016;

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dell'esecuzione e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario dal Comune di Calasetta, a titolo di prezzo per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi, è rappresentato dal prezzo complessivo formulato dall'aggiudicatario stesso nel corso della negoziazione con la propria offerta

economica, oltre all'IVA nella misura di legge, corrisposto in n° 48 quote bimestrali di eguale importo, la cui sommatoria sia pari all'importo complessivo indicato in sede di offerta.

Tale corrispettivo è dovuto dal Comune di Calasetta a decorrere dalla data di accettazione della fornitura ovvero dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale.

Le fatture, emesse con cadenze bimestrali e di importo pari a quanto indicato in sede di offerta con cadenza bimestrale, riguardante l'esecuzione della fornitura e dei servizi complementari connessi verranno, pertanto, emesse dall'aggiudicatario solo a collaudo positivo avvenuto, dopo l'emissione del relativo verbale contenente la data di accettazione della fornitura.

Non sono previsti pagamenti cumulativi ma solamente acconti bimestrali sull'importo complessivo.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Laddove la fattura fosse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

Le somme portate dalla fattura emessa come in precedenza indicato saranno corrisposte dal Comune di Calasetta all'aggiudicatario secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo del Comune di Calasetta (Piazza Belly n° 1), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante entro 30 gg. (trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione della fornitura come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed accreditati, a spese del Comune di Calasetta sul conto corrente, intestato all'aggiudicatario, che verrà dallo stesso indicato anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata dal Comune di Calasetta dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali s'intendono determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

L'aggiudicatario non potrà, pertanto, vantare alcun diritto a successive somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra.

E' escluso l'adeguamento dei prezzi nel corso dell'intera vigenza contrattuale.

La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nelle premesse del presente bando. Lo stesso CIG dovrà, altresì, essere indicato dal Comune di Calasetta nel relativo pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Calasetta prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 3 – GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipulazione del contratto relativo all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della Comune di Calasetta. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere-

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

re espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali statuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il posses-

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

so del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali - Risoluzione

Le forniture dovranno essere completate in 150 (cento cinquanta) giorni lavorativi dalla data di consegna previa redazione di apposito verbale.

In ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell'aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, l'immediata risoluzione del contratto, tali inadempienze verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario. A seguito di ciò l'aggiudicatario è obbligato ad inviare al Comune di Calasetta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano al Comune di Calasetta nel predetto termine e/o, comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l'inadempimento, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali di seguito indicate.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di sopralluogo, redazione del progetto di installazione di massima, di consegna ed installazione dei beni, sui tempi di sostituzione dei beni non conformi al collaudo e sui tempi di intervento in assistenza e manuten-

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

zione degli stessi come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, non imputabile alla Comune di Calasetta o a forza maggiore e/o caso fortuito, la Stazione Appaltante potrà applicare all'aggiudicatario una penale fino all'1 per mille del corrispettivo della fornitura in oggetto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il giorno di ritardo s'intende lavorativo.

Il Comune di Calasetta potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo e, pertanto, anche con i corrispettivi maturati od, in difetto, avvalersi della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 3, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune di Calasetta potrà applicare all'aggiudicatario penali sino alla concorrenza di un complessivo importo massimo pari al 10% del valore del contratto relativo alla fornitura. L'applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, il diritto del Comune di Calasetta al risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

In ipotesi d'inadempimento dell'aggiudicatario anche a una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 25 (venticinque) giorni, che gli sarà intimato a mezzo raccomandata A.R. dalla Stazione Appaltante al fine di porre fine all'inadempimento, il Comune di Calasetta ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 codice civile, di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste nella documentazione di negoziazione, la Stazione Appaltante, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi allo stesso a mezzo raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi:

a) qualora sia accertata la non sussistenza e/o la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziata, per la stipulazione del relativo contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;

b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;

c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro il Comune di Calasetta in relazione a quanto prestato dall'aggiudicatario in esecuzione del contratto;

d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dall'Appaltatore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;

e) per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra i beni consegnati e quelli proposti e offerti in sede di negoziazione;

f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della presente procedura negoziata;

g) applicazione di penali oltre la misura massima indicata al precedente art. 5;

h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente Disciplinare;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto siano espressamente prescritte e richieste allo stesso a pena di risoluzione del contratto;

In ipotesi di risoluzione del Contratto per i fatti in precedenza indicati, il Comune di Calasetta ha diritto di escutere e far valere la garanzia fideiussoria e/o di applicare una penale equivalente. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune di Calasetta di agire nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.

Restano salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Sospensioni e riprese delle forniture

1. E' ammessa la sospensione delle forniture, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 ordinata dal direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle forniture, lo stato di avanzamento delle stesse, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

3. Per la sospensione delle forniture, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle forniture stesse, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. I verbali di ripresa, a cura del direttore dell'esecuzione, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 11 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016., emessa il da, per un importo garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – Cessione del Contratto e Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura con il Comune di Calasetta, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, il Comune di Calasetta fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. E' consentita all'aggiudicatario, previa autorizzazione della Stazione appaltante, la possibilità di cessione del credito secondo le norme in vigore. E' prevista la possibilità di utilizzare l'istituto del subappalto nel rispetto delle procedure, termini e modalità previste dalla legislazione vigente all'atto della pubblicazione del presente bando di gara.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui alla normativa in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante si riserva di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che le forniture siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle forniture, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione delle forniture. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione delle forniture.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

5. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme ex articoli 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

6. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Art. 16 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante le procedure previste dalla nuova normativa prevista dal D. Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziarica competente per territorio.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi della normativa vigente, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle forniture, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Clausola di salvaguardia:

Qualora la Stazione Appaltante nel corso della vigenza del contratto di noleggio dovesse ottenere e/o reperire finanziamenti provenienti da Fondi Europei, Nazionali, Regionali, o anche da propri Fondi, destinati all'efficientamento energetico, potrà chiedere all'Aggiudicatario di anticipare la data di conclusione del Contratto di Noleggio, rispetto a quella fissata originariamente.

L'Aggiudicatario si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad accettare la presente clausola senza opporre eccezione alcuna. Nel caso in cui si verificasse tale eventualità l'Aggiudicatario si impegna espressamente ad aggiornare, alla data di conclusione anticipata del contratto di noleggio, la quota di capitale necessaria a ristorare l'investimento compiuto, rinunciando alla corresponsione degli interessi per il restante periodo di minore durata del contratto di Noleggio operativo delle ar-

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

mature stradali a tecnologia Led.

Art. 18 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

ART. 19 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996, N. 675, e successive modificazioni e conseguentemente autorizza il Comune al trattamento dei dati personali al fine della pratica in oggetto. A tal scopo si dichiara che il Responsabile del trattamento dei dati di cui sopra è il Geom. Ass.re Alessandro MURRU, Responsabile del Servizio Area Tecnica.

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

cui sono occupate facciate intere e la fino a questo punto,
che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo appro-
vano ed avanti a me lo sottoscrivono.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Ass.re Alessandro MURRU(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/05)

L'APPALTATORE

Sig. _____ (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/05)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Carla Maria SECCI (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/05)

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]